

LPI ALLARGATA: IL DIRIGENTE MEDICO CHE VIOLA IL RAPPORTO DI ESCLUSIVITA' DEVE RISARCIRE IL DEBITO CON L'AZIENDA

SENTENZA N. 193/2017 del 2 maggio 2017 DELLA CORTE DEI CONTI – SEZ. GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

Robert Tenuta, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

A seguito della attività investigativa della Guardia di Finanza di Bari è emersa un'ipotesi di anno erariale derivante dall'illegittimo espletamento di attività libero professionale di un dirigente medico di un'azienda sanitaria pugliese. Il sanitario, in regime di intramoenia allargata avrebbe effettuato numerose visite senza il rilascio della prescritta ricevuta, ovvero l'emissione di un documento recante importo inferiore.

Al termine delle indagini la Guardia di Finanza ha provveduto ad informare la Procura della Repubblica che ha iscritto un procedimento penale per il reato di peculato, per non avere versato all'azienda sanitaria quanto di sua spettanza.

Lo svolgimento della sopraindicata attività, secondo la Procura, ha determinato l'illegittimità della corresponsione delle somme percepite dal sanitario a titolo di indennità di esclusività e di retribuzione di risultato, nonché della retribuzione di posizione senza alcuna riduzione (che scatta per i dirigenti medici che hanno scelto il regime di non esclusività).

La Sezione giurisdizionale per la Puglia della Corte dei Conti, di conseguenza, ha sentenziato che il dirigente medico avente rapporto esclusivo con la struttura aziendale di riferimento può svolgere, a fronte della scelta dell'esclusività, soltanto attività libero professionale in regime di intramoenia, anche se allargata al proprio studio privato, e l'Asl gli riconosce la retribuzione di posizione, la retribuzione di risultato e l'indennità di esclusività, retribuzioni che diventano indebite nel momento in cui il sanitario deliberatamente violi le disposizioni poste a presidio del rapporto di esclusività e di tutela delle energie professionali a favore del datore di lavoro pubblico, svolgendo attività professionale non avente i requisiti indicati ovvero oltre i limiti consentiti.

La sezione giurisdizionale ha pertanto condannato il predetto sanitario al pagamento in favore dell'Asl pugliese di un ammontare quantificato comprendendo le voci stipendiali sopraindicate, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi legali ed al lordo di ogni onere (in quanto l'Asl deve essere reintegrata totalmente del depauperamento subito dal suo patrimonio), specificando che il sanitario potrà agire nelle opportune sedi tributarie e previdenziali onde ottenere, se del caso, i rimborsi spettanti.